

Allegato 2

CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO CIVILE/PENALE

1. Campo di applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali regolano il conferimento, al Professionista, da parte della Consip S.p.A. degli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale, nell’ambito del diritto civile/penale.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le attività e agli atti di rappresentanza e difesa giudiziale dinanzi alle Autorità giudiziarie che sono intrapresi nel corso del rapporto di collaborazione professionale tra il Professionista e la Consip S.p.A.

2. Incarico e procura

- 2.1. Il Professionista è legittimato e obbligato ad assistere, nonché a rappresentare e difendere in giudizio la Consip S.p.A. nella misura necessaria e opportuna per l’adempimento del mandato.
- 2.2. L’incarico è affidato con atto di “Conferimento di incarico professionale” sottoscritto dall’organo competente della Consip S.p.A. e ha validità per un solo grado di giudizio. Al momento dell’accettazione del primo incarico il Professionista è tenuto a rilasciare - con obbligo di rinnovo annuale - apposita dichiarazione in cui attesta di non incorrere nei divieti di cui agli articoli 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/01 e 21 D.Lgs. n. 39/13 (cd. *revolving doors*), di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/01 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet della Consip S.p.A., nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti. Il medesimo Professionista dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 3.2 del Codice Etico e si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata, che dovesse intervenire nel corso della durata dell’incarico ed, infine, dichiara di rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 11 del Codice Etico, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Consip S.p.A..

Per eventuali e ulteriori gradi di giudizio la Consip S.p.A. si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

- 2.3. L’incarico concerne la difesa, la rappresentanza e l’assistenza della Consip S.p.A. nella controversia giudiziale civile/penale per cui viene conferito mandato, il tutto nei limiti del mandato medesimo.
- 2.4. Il Professionista nelle fattispecie in cui, a seguito di valutazione, ritenga opportuno porre in essere azioni che possano avere un qualsivoglia effetto sul giudizio, è tenuto a sottoporre alla Consip S.p.A. tale ipotesi in quanto, al fine di procedere in tal senso, è necessaria specifica approvazione per iscritto da parte della stessa.
- 2.5. L’incarico di rappresentanza in giudizio comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché la Consip S.p.A. potrà richiedere al Professionista incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine a tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio civile/penale, la Consip S.p.A. dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. Il Professionista, su richiesta della Consip S.p.A., fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 del presente documento, si impegna a relazionare, per iscritto,

anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio da lui o da controparte. Tale attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

- 2.6. Il Professionista dovrà, altresì, inviare entro il 31 gennaio di ogni anno una sintetica relazione sullo stato dei giudizi a lui affidati, comprendente anche una valutazione del rischio di soccombenza. Il Professionista è altresì tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento significativo riguardante il giudizio affidato.
- 2.7. Fatta salva l'eventuale responsabilità di qualsiasi natura - ivi compresa quella disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni - la Consip S.p.A., una volta venuta a conoscenza della sussistenza di una qualsiasi situazione di incompatibilità, ovvero al verificarsi di ogni altro motivo che comporti il venir meno del rapporto fiduciario tra la Consip S.p.A. e il Professionista, si riserva la facoltà di risolvere ogni rapporto e, comunque, revocare il mandato.
- 2.8. La Consip S.p.A. non garantisce al Professionista alcun numero di incarichi e in qualsiasi momento si riserva di interrompere il rapporto professionale, fermo restando quanto previsto al punto 9.7 in merito al compenso maturato per le prestazioni fino a quel momento rese.
- 2.9. Gli incarichi non potranno essere affidati a:
 - soggetti - o loro stretti famigliari - che stanno svolgendo o abbiano svolto attività ispettive o di vigilanza nei confronti di Consip, in nome e per conto di Autorità, anche giudiziarie;
 - componenti degli organi di vertice – o loro stretti famigliari – di amministrazioni pubbliche/Enti con le quali la Società ha in corso rapporti giuridici,

laddove non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data in cui sono terminate le predette attività o dalla data di cessazione dalle cariche suddette.

3. Principi generali

- 3.1. Il Professionista ha il dovere di perseguire il buon esito della lite e di operare nell'interesse della Consip S.p.A. secondo diligenza, prudenza e perizia.
- 3.2. Il Professionista deve svolgere l'assistenza e la rappresentanza affidatagli in conformità alla legge e deve rappresentare i diritti e gli interessi della Consip S.p.A. nei confronti di chiunque con professionalità, fedeltà e scrupolosità.
- 3.3. Il Professionista è legittimato in linea di principio ad adottare discrezionalmente qualsiasi strategia difensiva utilizzando ogni soluzione che non contrasti con il mandato della Consip S.p.A., con il diritto e che sia comunque deontologicamente corretta.
- 3.4. Il Professionista potrà farsi sostituire in udienza solo da colleghi di Studio, associati e non, con l'obbligo, in tal caso, di ottenere la previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A.. A tal fine il Professionista dovrà rendere note le generalità del collega all'atto della sottoscrizione del conferimento di incarico professionale e comunque in tempo utile per consentire a Consip di valutare ed autorizzare la sostituzione.
- 3.5. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio, per l'esercizio delle azioni della Consip S.p.A. si renda necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, il Professionista dovrà rendere note le generalità del domiciliatario alla Consip S.p.A. che si riserva di approvare l'individuazione del domiciliatario o di richiederne la sostituzione. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente documento per l'incarico principale, il quale rimane responsabile nei confronti della Consip S.p.A. La scelta del domiciliatario da parte dell'incaricato non comporta oneri aggiuntivi per la Consip S.p.A., fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal domiciliatario ed effettivamente

documentate, che in ogni caso andranno chieste dal professionista incaricato e a questi liquidate a presentazione della fattura a saldo.

4. Doveri di informazione e di cooperazione della Consip S.p.A.

- 4.1. La Consip S.p.A. fornisce al Professionista l'assistenza necessaria per l'espletamento dell'incarico.
- 4.2. In seguito al conferimento del mandato la Consip S.p.A. comunica al Professionista le informazioni e i fatti che potrebbero essere di rilevanza nel contesto dell'esecuzione del mandato e gli rende accessibili tutti i documenti e i mezzi di prova nella disponibilità della stessa.
- 4.3. Durante il rapporto di mandato la Consip S.p.A. comunica al Professionista tutte le circostanze modificative o novative delle quali venga a conoscenza, che potrebbero essere rilevanti per l'esecuzione del mandato.

5. Obbligo di segretezza

- 5.1. Il Professionista si impegna - su tutte le questioni che gli sono state affidate e sui fatti di cui viene a conoscenza nella sua qualità professionale – a rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275). La segretezza rientra nell'interesse della Consip S.p.A..
- 5.2. Il Professionista è legittimato a incaricare, nell'ambito delle leggi e delle direttive vigenti, suoi collaboratori/associati, nella misura in cui tali collaboratori/associati siano stati informati sull'obbligo di segretezza, restando fermo che il Professionista è comunque responsabile di ogni violazione di detto obbligo.
- 5.3. Il Professionista - ovvero i collaboratori/associati di cui lo stesso si avvale - nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegna, altresì, a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i..
- 5.4. Il mancato rispetto degli obblighi di segretezza legittima la Consip S.p.A. a intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei propri diritti ed interessi.

6. Obblighi del Professionista

- 6.1. Il Professionista si obbliga a esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
- 6.2. Il Professionista si obbliga, in particolare, ad astenersi dall'assumere incarichi in cui ricorrano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, anche in capo ad eventuali associati, con la Consip S.p.A. o con l'Amministrazione Committente, se pertinente. Rientra tra le ipotesi di conflitto di interessi l'aver assunto o portato avanti, nell'ultimo semestre solare, incarichi di difesa o di carattere stragiudiziale avverso gli interessi dei surrichiamati soggetti. Il Professionista incaricato si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. l'insorgere, anche tra primo e secondo grado di giudizio o – comunque – nel corso del giudizio medesimo, di qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi sia nei confronti della Consip S.p.A., sia dell'Amministrazione Committente, se pertinente.

- 6.3. Il Professionista si obbliga in particolare ad astenersi dall'assumere incarichi in cui ricorrano situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ivi compresa l'attività di natura consulenziale, con riguardo alle regole deontologiche della professione forense.
- 6.4. Il Professionista si obbliga a segnalare, con la dovuta sollecitudine, l'insorgenza di qualsivoglia situazione di inopportunità a patrocinare o svolgere prestazioni nell'interesse della Consip S.p.A. o dell'Amministrazione committente, se pertinente, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: i) il patrocinio da parte di un collega di studio (a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di associazione) di interessi contrapposti a quelli della Consip S.p.A. o dell'Amministrazione Committente, se pertinente; ii) la sussistenza in capo al professionista e agli eventuali avvocati associati che partecipano all'andamento economico (utili e perdite) del medesimo studio legale, di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e con i Responsabili di Divisione.
- 6.5. Il Professionista è sempre tenuto a informare la Consip S.p.A. in ordine ad ogni circostanza relativa all'espletamento dell'incarico professionale.
- 6.6. Il Professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e, comunque, per tutta la durata del giudizio, deve rispettare i termini che scadenano le attività processuali stesse.
- 6.7. Il Professionista deve curare i depositi degli atti e ritirare quelli di controparte.
- 6.8. Il Professionista deve partecipare a tutte le udienze e, in caso di giudizi aventi lo stesso oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti.
- 6.9. Il Professionista deve mettere a disposizione della Consip S.p.A. copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte.
- 6.10. Il Professionista, nel caso in cui valutasse come opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, è tenuto a sottoporre alla Consip S.p.A. tale ipotesi in quanto, al fine di procedere in tal senso, è necessaria apposita approvazione per iscritto da parte della stessa.
- 6.11. Il Professionista deve trasmettere necessariamente e tempestivamente alla Consip S.p.A. ordinanze, dispositivi di sentenze e sentenze integrali.
- 6.12. In caso di sentenze sfavorevoli alla Consip S.p.A. il Professionista, contestualmente agli adempimenti di cui al punto precedente, deve necessariamente fornire una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. E' tenuto, in ogni caso, a fornire istruzioni e direttive necessarie per dare ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire giudizi per la Consip S.p.A.
- 6.13. Il Professionista deve fornire rendicontazione sullo stato delle cause pendenti con valutazione dei rischi di soccombenza al fine di consentire i corrispondenti appostamenti nei relativi fondi di bilancio. Il Professionista deve, altresì, aggiornare periodicamente la valutazione dei suddetti rischi di soccombenza.
- 6.14. Il Professionista, nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal conferimento di incarico, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679.
- 6.15. Il Professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché delle prescrizioni del Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) della Consip S.p.A.; con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, inoltre, il Professionista dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice etico della Consip S.p.A., consultabile sul sito internet della Società.

Il Professionista si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, per le parti applicabili, e comunque si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre la Consip S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle predette norme.

7. Compensi

- 7.1. La determinazione del compenso avviene in base all'offerta del Professionista effettuata in risposta al singolo invito; nella formulazione della propria offerta Il Professionista garantisce il rispetto della legge sull'equo compenso, offrendo sconti che non comportino la violazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 relativi allo scaglione di valore della controversia oggetto di affidamento.
- 7.2. Qualora due o più offerte (accettabili) dovessero risultare pari, si procederà al sorteggio per la determinazione dell'aggiudicatario tramite il generatore di una lista di numeri casuali disponibile al link <https://www.blia.it/utigli/casuali/>.
- 7.3. Le offerte che risulteranno essere, anche in relazione a ciascuna singola fase, inferiori ai pertinenti parametri minimi di cui al suddetto DM 147/2022 non saranno accettate.
- 7.4. Al Professionista verranno riconosciute, oltre al compenso come sopra determinato, anche le spese generali di cui al D.M. n. 147/2022 e la CPA, attualmente pari al 4% ai sensi della Legge n. 228/2012.
- 7.5. Al Professionista spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate necessarie per l'espletamento dell'attività difensiva (a titolo esemplificativo contributo unificato). Il costo per il conteggio e per la redazione della fattura non dovrà essere messo in conto alla Consip S.p.A.. Non è previsto nessun altro compenso in relazione a ciascun affidamento.

8. Responsabilità del Professionista

- 8.1. Il Professionista è responsabile per errori di rappresentanza e di difesa giudiziale, nonché per pretese di risarcimenti danni richiesti alla Consip S.p.A. per l'attività dallo stesso svolta nell'espletamento del mandato anche oltre i limiti della somma assicurata dalla Polizza di "responsabilità professionale" (non inferiore a due milioni di Euro annui).

9. Conclusione del mandato

- 9.1. Il rapporto di mandato può essere risolto dalla Consip S.p.A. in ogni momento così come dal Professionista, purché non venga arrecato alcun pregiudizio alla medesima Consip S.p.A..
- 9.2. In caso di rinuncia al mandato, il Professionista deve dare alla Consip S.p.A. un preavviso adeguato ai termini processuali che consenta la nomina, in sostituzione, di altro professionista senza alcun danno per la Consip S.p.A. e deve informare quest'ultima di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
- 9.3. Il Professionista che rinuncia al mandato è tenuto, altresì, a darne pronta comunicazione all'Autorità procedente.
- 9.4. La rinuncia al mandato del Professionista è inefficace fintanto che non avvenga, in tempi ragionevoli, la sostituzione di nuovo difensore.
- 9.5. Il Professionista che abbia rinunciato al mandato è tenuto ad informare la Consip S.p.A. delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
- 9.6. La Consip S.p.A. può sempre revocare il mandato, ma la revoca, così come la rinuncia al mandato da parte del Professionista, non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
- 9.7. In caso di rinuncia o revoca del mandato la Consip S.p.A. corrisponde al Professionista la parte di compenso relativo alle prestazioni professionali effettivamente prestate e ricevute, rispettivamente,

sino alla rinuncia o alla revoca, da calcolarsi in percentuale sul compenso così come pattuito all'atto di conferimento di incarico.

10. Obbligo di custodia

10.1. Il Professionista ha l'obbligo di custodire le pratiche per la durata di dieci anni dalla cessazione del rapporto di mandato e di rilasciare alla Consip S.p.A. copie in caso di necessità in questo arco temporale.

10.2. Se per la durata dell'obbligo di custodia si applicano termini di legge più lunghi, questi devono essere rispettati e il Professionista dovrà dare seguito alla richiesta di copia da parte di Consip S.p.A..

11. Tempi e modalità di fatturazione

11.1. Il Professionista procede a trasmettere, previo accordo con la Consip, la fattura a saldo dell'attività svolta (eventualmente anche a titolo di acconto prima della definizione del giudizio).

11.2. La fattura deve contenere un'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione:

- del numero di protocollo indicato sull'atto di conferimento di incarico professionale;
- dell'oggetto della controversia;
- del nominativo della controparte;
- del numero di Ruolo Generale;
- del numero e data della sentenza.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere l'indicazione di ulteriori ed eventuali elementi ritenuti necessari.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e rispettare le indicazioni fornite da Consip.

11.3. Per poter procedere alla liquidazione, la fattura deve essere emessa e presentata come valida ai fini fiscali.

11.4. E-DGUE

In ottemperanza agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari vige l'obbligo di inserire nella fattura elettronica il codice CIG per il pagamento dei servizi legali esclusi dall'applicazione del codice degli appalti.

Al fine di ottenere il CIG la Stazione Appaltante deve trasmettere ad ANAC il E-DGUE compilato dal Fornitore, sulla base del modello precompilato messo a disposizione da Consip.

12. Clausola risolutiva espressa

12.1. Costituisce causa di risoluzione dei mandati conferiti, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi come sopra assunti dal Professionista in relazione a:

- riservatezza e segreto professionale (artt. 5.1 e 6);
- trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti (art. 5.3; art. 6.14);

- rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché delle norme del Codice deontologico forense, del Codice Etico e del PTPC della Consip S.p.A. (art. 6.3 e art. 6.15);
- presupposti per l'assunzione dell'incarico e relative comunicazioni (art. 6, in particolare, punti 2 e 3);
- corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico (art. 6.1), con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 6, punti da 4 a 12.

12.2. La risoluzione dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali legittima la Consip S.p.A. a revocare ogni conferimento d'incarico, fermo restando il risarcimento dei danni, anche all'immagine, eventualmente subiti.

13. Disposizioni conclusive

13.1. Modifiche o integrazioni delle presenti Condizioni Generali necessitano della forma scritta a pena di inefficacia.

Per presa visione ed accettazione

Le presenti Condizioni Generali vengono sottoscritte dal Professionista con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Consip S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Marco Mizzau

Il Professionista

(Firma)

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal al

Firma digitale: n.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., per presa visione e specifica approvazione per iscritto degli artt. 3. *Principi generali* – 6. *Obblighi del professionista* – 7. *Compensi* – 8. *Responsabilità del Professionista* – 9. *Conclusione del mandato* – 10. *Obbligo di custodia* – 12. *Clausola risolutiva espressa*.

Il Professionista

(Firma)

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal al

Firma digitale: n.